

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 1 MARZO 1999

N. 22

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI ALESSANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U n. 69 del 8-4-1992.

Pag. 1182

COMUNE DI NEVIANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U n. 115 str. del 15-6-1992.

Pag. 1185

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI ALESSANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 69 del 8-4-1992.

1) All'art. 4, comma 2 "**Kmq 28,48**".
 2) All'art. 4, comma 3 "**piazza Don Tonino Bello**".
 3) All'art. 9, comma 1, dopo le parole "**art. 32,**" sono aggiunte le seguenti: "**e successive modificazioni e integrazioni e da altre leggi, come esplicitate nell'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e del Regolamento disciplinante il suo funzionamento**".

4) Il Comma 2 dell'art. 10 è sostituito dal seguente: "**2. Ai fini della convocazione sono sessioni ordinarie le sedute in cui si discutono e si approvano il conto consuntivo e il bilancio di previsione annuale e pluriennale. Tutte le altre sono straordinarie o urgenti secondo le norme del regolamento consiliare**".

5) Il comma 3 dell'art. 13 è sostituito dai seguenti: "**3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), numero 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.**"

4. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, comportano la cessazione dalla carica e lo scioglimento del Consiglio.

5. La cessazione dalla carica di Consigliere e lo scioglimento del Consiglio avvengono anche quando si riduce a metà il numero dei consiglieri assegnati al Comune per impossibilità di surroga dei consiglieri cessati dalla carica".

6) Il comma 2 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: "**2. Gli emendamenti presentati nel corso della discussione su proposte di deliberazioni non necessitano dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile. Sugli stessi seduta stante e prima dell'approvazione consiliare, si esprimerà il Segretario Comunale in ordine alla relativa conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti**".

7) Il comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: "**1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio. Nelle more della designazione dei capigruppo questi sono individuati nei consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, con esclusione del candidato Sindaco**".

8) L'art. 16 è sostituito dal seguente:

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta invia al Consiglio una relazione sull'attività svolta almeno due volte nel corso dell'anno.

3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio."

9) L'art. 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - Nomina della Giunta e sue prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

1. La proposta di cui al precedente comma deve essere depositata nella sala consiliare o in altro ufficio municipale stabilito dal regolamento almeno cinque giorni prima della seduta a disposizione dei consiglieri.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità di cui al comma precedente, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. La stessa incompatibilità di cui alla prima parte del precedente comma è stabilita anche per gli assessori.

5. Non possono essere nominati assessori i parenti o affini entro il quarto grado dei revisori dei conti in carica presso il Comune.

6. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo nominato assessore.

7. Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino alla proclamazione del Sindaco successivo".

8. Il Sindaco e gli assessori in carica fino alla proclamazione del Sindaco successivo".

10) L'art. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori.

2. N. 2 assessori possono essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili alla carica di consigliere in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza ammini-

strativa e non siano stati candidati alle ultime elezioni comunali”.

11) È istituito l'art. 18 - bis:

“Art. 18 - bis - Pari opportunità

1. Nella composizione della Giunta deve essere favorita una adeguata presenza di entrambi i sessi e condizioni di pari opportunità tra uomo e donna”.

12) È istituito l'art. 19 - bis:

“Art. 19 - bis - Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli Assessori, ma anche al Sindaco e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso enti ed istituzioni competenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano le ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida dell'elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere comunale”.

13) È istituito l'art. 19 - ter:

“Art. 19 - ter - L'Assessore e suoi poteri

1. L'assessore delegato a un ramo di attività vigila e controlla il personale assegnato alla struttura per la migliore gestione dei servizi e per realizzare dei programmi secondo gli indirizzi stabiliti dall'amministrazione.

2. Egli firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco e semprché l'obbligo della firma non sia assegnato dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al Segretario o ad altri dipendenti del Comune”.

14) L'art. 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 - attribuzioni della Giunta 1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto o del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Spetta in particolare alla Giunta compiere tutte le attività e gli atti previsti dall'art. 24 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”.

15) La parola **“quanto”** contenuta nel comma 2 dell'art. 21 è sostituita dalla parola **“quando”**.

16) Dopo le parole **“L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione”** contenute nel comma 4 dell'art. 21 sono aggiunte le seguenti: **“sono curate dagli apicali di Settore che hanno proceduto alla stesura e/o alla presentazione della proposta stessa, mentre”**.

17) All'art. 22 sono aggiunti i seguenti commi: **“5. Il Sindaco nella prima seduta consiliare, dopo la convalida degli eletti, presta giuramento dinanzi al**

Consiglio pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.

6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra”.

18) Le parole del regolamento **“riportate”** nel comma 4, dell'art. 22 sono sostituite dalle seguenti: **“dall'art. 25, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e degli uffici”**.

19) Le lettere m) e s) dell'art. 23 sono **soppresse**.

20) Alla lettera p) dell'art. 23 sono aggiunte le seguenti parole: **“e dagli apicali di settore”**. La congiunzione **“e”** che segue dopo la parola **“Giunta”** è sostituita da **“,”** (virgola).

21) Le parole **“in esecuzione del deliberato della Giunta”** contenute nella lettera q) dell'art. 23, sono **soppresse**.

22) Il comma 1 dell'art. 27 è **soppresso**.

23) Le parole **“è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi”** sono sostituite dalle seguenti: **“svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Egli sovrintende alle funzioni dei responsabili apicali dei settori e ne coordina l'attività in mancanza del direttore generale; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; roga tutti i contratti nei quali è parte il Comune e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune stesso; esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da altri regolamenti comunali”**.

24) Il comma 3 dell'art. 27 è **soppresso**.

25) Le parole **“gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento”** sono sostituite dalle seguenti: **“consultivo e, nel caso di mancanza del direttore generale indicato nel precedente comma 2, di sovrintendenza e di coordinamento”**.

26) L'art. 28 è **soppresso**.

27) Le parole **“e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne”** contenute nel comma 1 dell'art. 29, sono **soppresse**.

28) Le parole **“Se richiesto”** contenute nel comma 2 dell'art. 29 sono sostituite dalla parola **“Egli”**.

29) Il comma 3 dell'art. 29 è **soppresso**.

30) La parola **“direzione”** contenuta nel titolo dell'art. 30 è **soppressa**.

31) Il comma 1 dell'art. 30 è sostituito dal seguente: **“1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli apicali di settori e ne coordina l'attività quando non sia stato nominato il direttore generale previsto dall'art. 51 - bis della legge 8 giugno 1990, n. 12, introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127”**.

32) I commi 2 e 3 dell'art. 30 sono **soppressi**.

33) Il comma 4 dell'art. 30 è sostituito dal seguen-

te: **“4. È titolare dell’ufficio dei procedimenti disciplinari e adempie a tutte le relative incombenze stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”.**

34) Dopo le parole **“delle deliberazioni della Giunta”** riportate nell’art. 31, comma 2, sono aggiunte le seguenti **“e del Consiglio”.**

35) Dopo le parole **“Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco”** contenute nel comma 4 dell’art. 31, sono aggiunte le seguenti:

“della Giunta, degli Assessori e dei Consiglieri”, mentre le parole **“le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva”** riportate nello stesso comma 4, sono sostituite dalle seguenti; **“e la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta”.**

36) Le parole **“regolamento organico”** contenute nell’art. 32, sono sostituite dalle seguenti: **“regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”.**

37) Le parole tra parentesi **“(art. 52, comma 4, L.N. 142/90)”** contenute nello stesso art. 32, sono soppresse.

38) L’art. 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 -

1. L’amministrazione del Comune è organizzata secondo i criteri indicati nell’art. 5 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall’art. 7, comma 8, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

2. Gli organi politici definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai responsabili degli uffici e dei servizi e, per essi, ai responsabili apicali di settore sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi politici di cui al precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”.

39) Le parole **“in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati”** contenute nell’art. 34 sono sostituite dalle seguenti: **“secondo i livelli di Settore, ufficio e unità operativa”.**

40) Il comma 2 dell’art. 35 è **soppresso.**

41) L’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 35 è sostituito dal seguente: **“L’accesso alle qualifiche dei posti di organico e l’esercizio di mansioni superiori hanno luogo nei modi stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”.**

42) L’art. 36 è sostituito dal seguente:

“Art. 36 -

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi e le modalità delle collaborazioni esterne con contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva o comunque di esperti di provata competenza, oltre gli incarichi professionali da conferire per singoli progetti o elaborati con o senza convenzione, a condizione che gli interessati ab-

biano i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e fermo restando che i contratti stessi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco”.

43) L’art. 37 è sostituito dal seguente:

“Art. 37 -

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà organicamente secondo le norme contenute nell’art. 59 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dall’art. 27 del d. lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e secondo le norme stabilite nel C.C.N.L. le responsabilità dei dipendenti, il procedimento disciplinare e le relative sanzioni”.

44) Il comma 3 dell’art. 40 è sostituito dal seguente: **“3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco fuori dei componenti del Consiglio e della Giunta, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dell’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Sindaco, con idonei mezzi d’informazione renderà pubblica la notizia della nomina dei suddetti amministratori almeno trenta giorni prima per chiunque avesse interesse a proporre la propria candidatura con istanza accompagnata da curriculum personale. Il Sindaco, qualora ritenga inadeguati alle esigenze della carica i contenuti espressi nel curriculum, può nominare amministratori dell’azienda speciale altri soggetti giudicati capaci anche in mancanza di proposta della candidatura. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può procedere alla revoca del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.**

45) All’art. 40 è aggiunto il seguente comma: **“4. Il Comune, anche con atto unilaterale, può trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dei precedenti commi in società per azioni, di cui può restare unico azionista per un periodo comunque non superiore a due anni della trasformazione. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma restando l’applicazione degli articoli 2330, commi 3 e 4, e 2330 - bis del Codice Civile”.**

46) Il comma 1 dell’art. 42 è sostituito dal seguente: **“1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco fuori dei componenti del Consiglio e della Giunta, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze amministrative. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dell’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Sindaco, con mezzi d’informazione adeguati renderà pubblica la notizia della nomina dei suddetti amministratori per chiunque avesse interesse a proporre la propria candidatura con istanza accompagnata da curriculum personale. Il Sindaco, qualora ritenga inad-**

guati alle esigenze della carica i contenuti espressi nel curriculum, può nominare amministratori dell'istituzione altri soggetti giudicati capaci anche in mancanza di proposta della candidatura. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può procedere alla revoca del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

47) L'art. 45 è sostituito dal seguente:

"Art. 45 - Obblighi delle aziende speciali e delle istituzioni"

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni è esteso l'obbligo previsto dell'art. 14, comma 4, del presente statuto".

48) L'art. 46 è sostituito dal seguente:

"Art. 46 - Società a prevalente capitale locale"

1. I servizi pubblici possono essere gestiti a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituita o partecipata dal Comune, ove il Consiglio comunale ritenga opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto delle condizioni e procedure stabilito dall'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Gli azionisti privati sono scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

3. Negli statuti delle società costituite ai sensi dei precedenti commi devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

4. Per la nomina dei rappresentanti del Comune in seno alle società di cui al presente articolo trovano applicazione le stesse disposizioni previste per le aziende speciali e le istituzioni".

49) Le parole "per legge" riportate nel comma 1 dell'art. 49, sono sostituite dalle seguenti: "come previsto dal regolamento di contabilità e sulla base del D.Lgs 77/95 e successive modificazioni".

50) Il comma 1 dell'art. 53 è sostituito dal seguente: "1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, come modificato e integrato dall'art. 5 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 31, nonché da quelle indicate dal presente statuto, in quanto con le prime compatibili".

51) All'art. 53 è aggiunto il seguente comma: "5. Per la nomina dei rappresentanti del Comune in seno ai Consorzi di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni previste per le aziende speciali e le istituzioni".

52) All'art. 54 è aggiunto il seguente comma: "4. Agli accordi di programma trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 17, commi 8, 9 e 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127 qualora oggetto dell'accordo sia l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti".

53) Le parole "La Giunta" contenute nel comma 11 dell'art. 58 sono sostituite dalle parole "Il responsabile dell'ufficio o servizio".

54) Le parole "e del Segretario" contenute nel comma 1 dell'art. 61, sono soppresse.

55) All'art. 73 è aggiunto il seguente comma: "8. Il difensore civico esercita le funzioni di controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei modi indicati nell'art. 17, comma 39 e per i casi di cui al precedente comma 38 dello stesso articolo 17".

56) All'art. 73 è aggiunto il seguente comma: "8. Il difensore civico esercita le funzioni di controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei modi indicati nell'art. 17, comma 39 e per i casi di cui al precedente comma 38 dello stesso articolo 17".

57) Le parole "nella sessione primaverile" contenute nel comma 2 dell'art. 74 sono sostituite dalle parole "nella sessione ordinaria del mese di giugno".

COMUNE DI NEVIANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 115 str. del 15-6-1992.

ART. 19 comma 2°, il 2° capoverso viene modificato nel modo seguente:

"Per l'approvazione del bilancio è richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Comunale."

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Barletta

